

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 5, comma 1, prevede il riconoscimento di una elargizione secondo la misura ivi indicata.

L'articolo 5, comma 3, dispone che "a chiunque subisca o abbia subito per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale vitalizio, non reversibile di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni".

Il successivo comma 4 stabilisce che "in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico".

L'articolo 6, comma 1, dispone che "le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto", come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL. Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL. Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto. Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 231 del 26 luglio 2006 ha stabilito di revocare la deliberazione n. 253 del 18 novembre 1982 con la quale sono state approvate le tabelle da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1982, in sostituzione della tabella C allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (come sostituita dalla successiva tabella E allegata al D.L. 29 luglio 1981, n. 402 convertito della legge 26 settembre 1981, n. 437), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi anteriori al 1968.

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nell'introdurre il sistema di calcolo delle pensioni in forma retributiva che si basa su due elementi, l'anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile, ha stabilito, al sesto comma

dell'articolo 5, che per i periodi anteriori al 1968, per i quali non si dispone degli effettivi valori retributivi ma unicamente degli importi contributivi, la retribuzione pensionabile deve essere determinata utilizzando la Tabella C allegata allo stesso D.P.R. n. 488 (sostituita dalla tabella E allegata al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 437- Allegato 1), tabella nella quale, in relazione all'importo del contributo settimanale, viene fissata la retribuzione settimanale corrispondente, tenendo conto delle classi di contribuzione vigenti dal 1968 in poi.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, l'articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha introdotto la rivalutazione delle retribuzioni che concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

Dopo l'introduzione del meccanismo della rivalutazione delle retribuzioni pregresse non si è ritenuto possibile continuare ad utilizzare la tabella C per l'individuazione delle retribuzioni relative ad anni precedenti al 1968.

Ciò nella considerazione che la tabella C ha, in sostanza, realizzato una rivalutazione al 1968 del valore retributivo dei contributi versati in epoche precedenti al 1968, epoche nelle quali vigevano tabelle con minor numero di classi di contribuzione corrispondenti a retribuzioni di importo anche notevolmente inferiore.

Proprio in considerazione delle implicazioni connesse all'utilizzazione della Tabella C per gli anni pregressi, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 253 del 18 novembre 1982, ha approvato le tabelle da utilizzare, per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1982, in sostituzione della citata Tabella C, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi anteriori al 1968, nei casi in cui debba essere rilevata dagli importi contributivi.

Il criterio adottato ha dato luogo ad un contenzioso che ha visto per lungo tempo l'Istituto soccombente.

La Cassazione a Sezioni Unite con le pronunce n. 2041, n. 2042 e n. 2043 del 31 gennaio 2006, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto all'interno della Sezione Lavoro.

In tali sentenze, la Corte ha stabilito che "La tabella C allegata al DPR n. 468 del 1968 (integrata dalla Tabella E che la ha sostituita ai sensi del 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente, nell'applicazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 11 della legge 29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione della retribuzione media

settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione".

A conclusione della presente disamina si illustrano brevemente altri pronunciamenti della Corte di Cassazione a Sezione unite.

Con sentenza n. 12796 del 21 aprile/15 giugno 2005, la Corte di Cassazione a Sezione Unite ha statuito che per la determinazione del reddito annuo stabilito per la sussistenza o meno del diritto alla pensione sociale, devono essere presi in considerazione anche gli arretrati, non nel loro importo complessivo, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.

Con sentenza n. 12797 del 21 aprile/15 giugno 2005, la Corte di Cassazione a Sezione Unite ha statuito, in relazione alla disciplina previgente alla data (1° gennaio 1994) fissata per l'entrata in vigore della nuova disciplina dall'articolo 4, comma 1 bis, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, modificata dall'articolo 11, comma 38, della legge 24.12.1993, n. 537, che ai fini del computo del reddito annuo stabilito per l'integrazione al minimo non devono essere computate, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, le somme percepite dal pensionato a titolo di corresponsione di arretrati relativi alla cristallizzazione.

Al riguardo si richiama l'articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992, il quale sostituendo con effetto dal 1° gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 11.11.1983, n. 638, ha stabilito, al comma 1 bis, che dal computo dei redditi per il diritto all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni sono tra l'altro escluse le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e al comma 2, che per le pensioni in essere alla data del 31.12.1993 rimane in vigore la previgente disciplina.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto 20 novembre 2006 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali fissa nella misura dell'1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2006, già fissato, nella stessa misura, in via previsionale.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE
AI LAVORATORI DIPENDENTI**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2006 della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti presenta un avanzo economico di esercizio di 6,884 mld.

Le entrate risultano essere pari a 20,548 mld mentre le uscite a 13,664 mld.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2006 ascende a 161,365 mld.

Nel prospetto che segue, vengono riportati i dati sintetici dei rendiconti relativi agli ultimi cinque esercizi.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in milioni di euro)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2002	17.009	10.662	6.347	134.629*
2003	18.118	11.330	6.788	141.421
2004	19.281	12.488	6.793	148.214
2005	19.586	13.319	6.267	154.481
2006	20.548	13.664	6.884	161.365

* La situazione patrimoniale all'1/1/2003 risulta modificata in 134.633 mln. a seguito della confluenza, della quota parte di competenza della Gestione (4 mln), dell'avanzo patrimoniale dell'ex INPDAI.

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale vengono sinteticamente indicati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2006 raffrontati con i corrispondenti dati previsti per lo stesso anno e con quelli accertati per il 2005;**
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2005 e 2006.**

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006
		1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:		(in milioni di euro)		
Avanzo patrimoniale	148.214	* 154.481	154.481	154.481
ENTRATE:				
Contributi dei datori di lavoro e degli iscritti	15.820	16.555	16.478	16.769
Trasferimenti attivi	2.686	2.917	2.713	2.250
Redditi e proventi patrimoniali.....	589	770	776	988
Poste correttive e compensative di uscite.....	329	322	328	399
Entrate non classificabili in altre voci	34	22	29	27
Proventi per alienazione diritto opzione su acquisto azioni.....	0	0	0	...
Recupero contributo c/interessi sui mutui agli inquilini.....	...	0	0	...
Prelevi da riserve tecniche e fondi	64	0	0	94
Canone d'uso netto immobili strumentali adibiti ad uffici	1	...	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie	63	0	14	20
TOTALE DELLE ENTRATE	19.586	20.586	20.339	20.548
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali	9.694	10.039	10.067	9.569
Trasferimenti passivi	2.890	2.823	2.939	2.946
Spese di amministrazione	537	618	608	610
Spese di amministrazione connesse con le operazioni di cartolarizzazione degli immobili da reddito.....	...	...	...	...
Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione.....	0	0	23	22
Oneri finanziari	26	33	52	27
Poste correttive e compensative di entrate	29	18	21	44
Uscite non classificabili in altre voci	21	23	19	19
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	63	0	0	94
Oneri per contributo in c/ Interessi sui mutui ai conduttori...	...	...	...	...
Oneri tributari.....	22	22	16	25
Svalutazioni e deprezzamenti	37	145	119	308
Perdita gestione immobiliare.....	...	...	...	...
TOTALE DELLE USCITE	13.319	13.721	13.864	13.664
RISULTATO D'ESERCIZIO:				
Avanzo economico dell'esercizio	6.267	6.865	6.475	6.884
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	154.481	161.346	160.956	161.365

* Il patrimonio all'inizio dell'anno risulta rideterminato in base ai dati di consuntivo 2005.

Nel rinviare all'apposita appendice legislativa per l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2005, si forniscono i commenti per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Sono stati complessivamente rilevati in 16,769 mld a fronte dei 15,820 mld accertati nel 2005.

La variazione del gettito contributivo (+ 949 mln) rispetto all'anno precedente, è da attribuire al monte retributivo sulla cui crescita hanno inciso l'incremento dei livelli occupazionali, la dinamica delle retribuzioni individuali, l'aumento dei minimali giornalieri nonché la variazione delle retribuzioni convenzionali registrate in alcuni settori produttivi.

L'ammontare dei contributi, che tiene conto delle denunce relative a periodi contributivi fino al 31 dicembre 2006, ivi comprese quelle il cui movimento finanziario si manifesta nell'esercizio successivo (2,257 mld), viene disaggregato, in relazione agli specifici trattamenti previdenziali, nell'allegato n. 12 ove, alla colonna n. 6, risultano riportati i relativi valori economici opportunamente raffrontati con i corrispondenti dati del preventivo.

Gli importi di maggior rilievo attengono ai contributi per trattamenti di famiglia pari a 5,512 mld (5,072 mld nel 2005), ai contributi per trattamenti di disoccupazione pari a 3,530 mld (3,428 mld nel 2005), ai contributi per i trattamenti economici di malattia e maternità pari a 4,577 mld (4,318 mld nel 2005) ed ai contributi per i trattamenti di cassa integrazione guadagni pari, complessivamente, a 2,636 mld (2,475 mld nel 2005).

Nell'allegato n. 12/A viene fornita la consueta analisi dettagliata, nell'ambito dei singoli trattamenti, per tipo di contributo.

TRASFERIMENTI ATTIVI - Determinati in 2,250 mld, a fronte di 2,686 mld registrati nell'esercizio precedente, attengono, quasi interamente, ai trasferimenti dalla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (2,249 mld) di cui, 1,857 mld per la copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri o riduzioni di aliquote in favore di settori e/o categorie produttive; 379 mln per la copertura assicurativa conseguente a variazioni dell'imponibile contributivo; 4 mln per la copertura del minor gettito contributivo per le integrazioni salariali ordinarie agli operai dell'industria, di cui alla legge n. 270/1988 e 9 mln per il rimborso dell'indennità ordinaria di disoccupazione per la copertura del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 6, comma 17/ter, del D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993.

Negli allegati n. 15 e n. 15 A) viene fornita un'analisi dettagliata per singoli trattamenti e per specifici provvedimenti. Il restante importo di 1 mln attiene ai trasferimenti da parte delle Regioni a statuto ordinario più Sicilia e Sardegna per contributi relativi alla copertura assicurativa degli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane per trattamenti di famiglia (art. 16, legge n. 845/1978), analizzati nell'allegato n. 13.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Quantificati in 988 mln, a fronte di 589 mln registrati nell'esercizio precedente, si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS.

Le disponibilità della Gestione, al netto delle anticipazioni effettuate gratuitamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nel quadro della solidarietà prevista nel comparto dei lavoratori dipendenti dall'art. 21 della legge n. 88/1989, sono state utilizzate in massima parte dall'Istituto per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi calcolati al tasso del 3,858%, saggio di remunerazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2006 con delibera n. 173 del 13 giugno 2007.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE - Rilevate in 399 mln (329 mln nell'esercizio precedente) riguardano quasi interamente i recuperi di prestazioni indebite (393 mln) fra i quali si evidenziano quelli relativi ai trattamenti di famiglia a carico dei lavoratori dipendenti e pensionati pari a 42 mln (38 mln nel 2005) ai trattamenti

ordinari di disoccupazione pari a 90 mln (62 mln nel 2005), ai trattamenti economici di malattia e maternità pari a 84 mln (79 mln nel 2005), ai trattamenti di fine rapporto già erogati dall'Istituto e recuperati nei confronti delle aziende fallite pari a 173 mln (145 mln nel 2005).

L'analisi completa di tali recuperi risulta evidenziata nell'allegato al bilancio n. 14, ove i dati di consuntivo vengono raffrontati con i valori ipotizzati a preventivo.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Determinate in 27 mln (34 mln nel 2005), attengono, prevalentemente, a somme aggiuntive per sanzioni civili ed amministrative, accertate nei confronti dei datori di lavoro.

PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI - Ammontano a 94 mln ed attengono ai prelievi dal fondo svalutazione crediti contributivi per 92 mln e ai prelievi dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per 2 mln; ambedue i prelievi sono finalizzati a coprire le eliminazioni di residui attivi inesigibili.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Risultano pari a 20 mln ed attengono principalmente alle eliminazioni di residui per insussistenza di debiti sia per prestazioni contenute nelle denunce passive da parte delle aziende che per trattamenti di famiglia su pensioni (per 4 milioni) e al plus valore relativo agli immobili ceduti al FIP afferenti gli immobili del patrimonio unitario (per 15 milioni).

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - L'onere di competenza dell'esercizio in esame ammonta complessivamente a 9,569 mld (9,694 mld nel 2005) ed attiene ad una gamma di prestazioni molto diversificata che trova il comune denominatore nella temporaneità delle stesse a beneficio dei lavoratori o ex lavoratori dipendenti.

La distribuzione delle spese in parola, per aggregati omogenei, si presenta come segue:

<i>(milioni di euro)</i>		
	2006	2005
Trattamenti di famiglia	2.899	2.967
Trattamenti di integrazione salariale	421	516
Trattamenti di disoccupazione	1.984	2.073
Trattamenti economici di malattia e maternità	3.800	3.707
Trattamenti di fine rapporto e vari	465	431
TOTALE	9.569	9.694

Per un'analisi dettagliata delle varie prestazioni si rimanda all'allegato n. 16, ove i dati di rendiconto vengono messi a raffronto con i valori di previsione.

I trattamenti di famiglia a carico della Gestione risultano pari a 2,899 mld a fronte di 2,967 mld registrati nel 2005. La quota di onere posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali è rimasta invariata anche quest'anno (1,669 mld), secondo quanto previsto dalle leggi finanziarie di pertinenza dei relativi anni.

I trattamenti d'integrazione salariale sono stati determinati in 521 mln, a fronte dei 516 mln dell'esercizio precedente e si riferiscono: per 185 mln ai trattamenti ordinari ai lavoratori dell'industria; per 210 mln ai trattamenti ai lavoratori dell'edilizia; per 10 mln ai trattamenti ai lavoratori delle aziende lapidee (9 mln settore industria e 1 mln settore artigianato); per 16 mln ai trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti da imprese agricole.

I trattamenti di disoccupazione a carico della Gestione ammontano a 1,984 mld (2,073 mld nel 2005), e risultano così suddivisi:

-598 mln per le indennità ordinarie ai lavoratori non agricoli (507 mln nel 2005);

- 170 mln per le indennità ordinarie in favore dei lavoratori agricoli (140 mln nel 2005);
- 744 mln per il trattamento speciale in favore dei lavoratori agricoli di cui 520 mln riferiti alla legge n. 457/1972 e 362 mln riferiti alla legge n. 37/1977;
- 466 mln per indennità ordinarie di cui all'art. 7, comma 3[^], della legge n. 160/1988 (483 mln nel 2005);
- 6 mln per prestazioni di disoccupazione erogate per conto di Organismi esteri in regime di convenzioni internazionali (7 mln nel 2005).

I trattamenti economici di malattia e maternità, determinati in complessivi 3,800 mld a fronte dei 3,707 mld dell'anno precedente, attengono per 1,908 mld ai trattamenti economici di malattia (1,913 mld nel 2005), per 1,680 mld ai trattamenti di maternità (1,596 mld nel 2005), per 154 mln alle indennità alle lavoratrici madri (144 mln nel 2005) e per 58 mln alle indennità ai lavoratori donatori di sangue (54 mln nel 2005).

I trattamenti vari sono accertati nel complesso in 465 mln a fronte di 431 mln dell'anno 2005 ed attengono:

- per 464 mln alle prestazioni per il trattamento di fine rapporto di cui 50 mln relativi a crediti per prestazioni lavorative;
- per 1 mln alle indennità di richiamo alle armi degli operai e impiegati privati.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Ammontano nel complesso a 2,946 mld a fronte di 2,890 mld registrati nell'esercizio precedente; in particolare attengono:

- per 2,884 mld ai trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, analizzati nell'allegato n. 20, per la copertura figurativa relativa a periodi indennizzati per disoccupazione e integrazione salariale (2,828 mld nel 2005);
- per 6 mln ai trasferimenti alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, a fronte dell'onere dell'indennità ordinaria di disoccupazione non erogata in costanza di trattamento speciale di disoccupazione, di cui all'art. 9 della legge n. 427/1975, modificato dall'articolo 11 della legge n. 223/1991 (19 mln nel 2005);
- per 56 mln ai trasferimenti sia ad altri Enti per contribuzioni (37 mln)

sia allo Stato per il lavoro straordinario di cui all'art. 2 della legge n. 549/1995 (19 mln).

ONERI FINANZIARI - Determinati in 27 mln si riferiscono prevalentemente agli interessi passivi su prestazioni arretrate per 15 mln, agli interessi passivi sui saldi di denunce contributive a credito dei datori di lavoro per 4 mln, e agli oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi - legge n. 448/1998 per 5 mln.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Ammontano a 610 mln a fronte di 537 mln registrati nell'esercizio precedente; l'aumento di 73 mln consegue a variazioni di segno opposto registrato nelle varie componenti, così come si evince dai dati disaggregati riportati nel prospetto che segue.

AGGREGATI	2005	2006
	(in migliaia di euro)	
SPESE PER IL PERSONALE (dirette ed indirette).....	406.489	462.324
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):		
-Amministrazione Poste e Banche.....	1.469	2.056
-Altri Enti.....	12.979	12.154
SPESE POSTALI, TELEGRAF. E TELEFONICHE	9.901	10.535
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCAL- DAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, FITTO LOCALI, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI DA REDDITO.....	28.669	32.178
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI....	---	---
SPESE LEGALI.....	29.101	35.916
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI..... (comprese le quote di ammortamento)	17.723	16.722
ALTRE SPESE.....	62.459	65.678
TOTALE.....	568.790	637.563
<i>Meno RECUPERI.....</i>	<i>29.092</i>	<i>25.748</i>
<i>Meno RESIDUI INSUSSISTENTI.....</i>	<i>2.866</i>	<i>1.828</i>
TOTALE NETTO.....	536.832	609.987

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - L'importo di 94 mln accertato nell'anno attiene quasi per intero alle eliminazioni di residui attivi per irrecuperabilità e insussistenza di crediti contributivi e di crediti per prestazioni da recuperare, come risulta dall'analisi riportata nell'allegato n. 21 al bilancio.

SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI - Ammontano a 308 mln e attengono per 10 mln all'assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare e per 298 mln all'assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi, al fine di adeguarne la consistenza al presumibile grado di inesigibilità dei crediti stessi. Quest'ultimo, importo tiene conto delle seguenti percentuali fissate con determinazione del Direttore Generale n. 1 del 14/02/2007:

Crediti contributivi fino al 31/12/1980:

- aziende: 91,40%
- datori di lavoro agricoli: 92,80%

Crediti contributivi relativi agli anni 1981 - 1990:

- aziende: 90,80%
- datori di lavoro agricoli: 90,80%

Crediti contributivi relativi agli anni 1991 - 1995:

- aziende: 88,50%
- datori di lavoro agricoli: 88,00%

Crediti contributivi relativi agli anni 1996 - 1999:

- aziende: 70,10%
- datori di lavoro agricoli: 73,00%

Crediti contributivi relativi agli anni 2000 - 2001:

- aziende: 49,20%
- datori di lavoro agricoli: 49,50%